



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 22/05/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Columns Energy PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica, ubicato in agro del comune di Brindisi-Località Masseria Paticchi;

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che


- con nota in atti al prot. n. 12169 del 15/04/2022 la società proponente Columns Energy srl (Via Via Fiori Oscuri n. 13 – 20100 – Milano - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrivoltaico avente potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica, ubicato in agro del comune di Brindisi-Località Masseria Paticchi;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 17527 del 01/06/2022, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 17762 del 06/06/2022;
 - o FSE – nota prot. n. 797 del 08/06/2022;
 - o AQP – nota prot. n. 37952 del 15/06/2022;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5322 del 17/06/2022;

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota in atti al prot. n. 20219 del 24/06/2022;
 - RFI – nota prot. n. 2930 del 24/06/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 46934 del 27/06/2022;
 - SNAM – nota in atti al prot. n. 20618 del 26/06/2022;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 11409 del 27/06/2022;
 - ENAC – nota prot. n. 82068 del 05/07/2022;
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 24198 del 14/09/2022;
 - ANAS – nota prot. n. 644257 del 20/09/2022;
 - TERNA – nota in atti al prot. n. 29884 del 26/09/2022
- con nota prot. n. 28109 del 09/09/2022 questo Servizio ha invitato il proponente a dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati e, salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di chiedere espressamente l'indizione della Conferenza di Servizi;
 - con nota in atti al prot. n. 31657 del 10/10/2022 il proponente ha trasmesso la documentazione di riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
 - con nota prot. n. 31712 del 10/10/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione;
 - con nota prot. n. 31944 del 11/10/2022 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 38481 del 02/12/2022, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati;
 - questo Servizio con nota prot. n. 41436 del 29/12/2022 ha concesso al proponente la proroga al 20/01/2023 per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal proponente medesimo con nota in atti al prot. n. 40897 del 22/12/2023;
 - il proponente, con nota in atti al prot. n. 2328 del 20/01/2023, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
 - questo Servizio, con nota prot. n. 2690 del 24/01/2023, ha convocato in modalità sincrona la Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6606 del 24/02/2023 la Conferenza ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
 - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 16813 del 19/10/2022;
 - Servizi viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 32695 del 17/10/2022;
 - MISE Div VIII – nota prot.n . 147094 del 18/10/2022;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 49176 del 24/10/2022;
 - Servizio Riforma fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 14755 del 11/11/2022;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 17644 del 23/11/2022;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 125966 del 25/11/2022;
- Consorzio di Bonifica Arneo – nota prot. n. 15103 del 28/11/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 38211 del 01/12/2022.
- ARPA – nota prot. n. 0006316 - 32 - 30/01/2023;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot.n . 1233 del 09/02/2023;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 4837 del 10/02/2023;
- Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 1938 del 16/02/2023;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
 - ha preso atto che:
 - in relazione al progetto agricolo si rileva che per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo);
 - il proponente ritiene che le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera;
 - nella rotazione colturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succeda la coltura principale e preceda le miglioratrici (leguminose). Il proponente ritiene che tale pratica agronomica consiste nella messa a riposo del terreno e ha la finalità, attraverso interventi di lavorazione del terreno con erpici, di consentire il recupero della fertilità chimico fisica rendendo il terreno più soffice, liberarlo dalle erbe infestanti, arricchirlo di sostanze nutritive attraverso la mineralizzazione e la solubilizzazione ad opera degli agenti biotici e climatici, nonché favorire un maggiore immagazzinamento delle acque meteoriche nel suolo;
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione


Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione

- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 12209 del 06/04/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto agrovoltaiico di potenza stimata in immissione di 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MWp , su terreni siti in contrada MASSERIA PATICCHI distinto al N.C.E.U. al FG. 151 Particelle 121, 134, 126, 127, 128, 106, 113, 120, 41, 107, 109, 108, 105, 99, 112, 110, 123, 135, 166 foglio 158 Particelle 185, 187 e FG.150 p.lle 86 e 187 di cui il proponente ha acquisito diritto di superficie con contratto preliminare registrato;
 - si prevede un'area boschiva del tipo a boschi misti a ciclo illimitato con essenze arboree e arbustive autoctone perenni. La tipologia di rimboschimento è quella di cui alle "Linee guida per la progettazione la realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali";
 - l'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione in tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e sulle superfici residue, pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:
 - Area totale campo fotovoltaico: 16,00 Ha circa;
 - Area captante moduli fotovoltaici 3, 40 Ha circa A
 - Area Linea AT 2.6 ha circa
 - Area strade e cabine 0,72 Ha circa
 - Area pozza naturalistica – 0.4 ha circa
 - Area per agrivoltaiico 8,88 Ha circa
 - il proponente intende coltivare mediante la tecnica dell'avvicendamento colturale a maggese le seguenti essenze vegetali:
 - Aglio (*Allium sativum*, L. 1758)
 - Cece (*Cicer arietinum*)
 - Lenticchia (*Lens esculenta*, L. 1753)




Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**. In **verde** sono evidenziati gli altri impianti in capo al medesimo proponente



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 6316 del 30/01/2023, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, che l'indice di pressione cumulativa supera il limite del 3%;

- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 1233 del 09/02/2023, esprime parere non favorevole per l'intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
- le misure di mitigazione proposte dal proponente, essenzialmente finalizzate alla riduzione dell'impatto visivo, non possono essere prese in considerazione se non dopo aver attestato l'idoneità della localizzazione prescelta; l'impianto agrivoltaico, per quanto mascherato lateralmente dalla vegetazione perimetrale, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto rurale in cui si colloca e non può pertanto ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, in quanto ne altera i caratteri identitari e contribuisce a frammentarne ed alterarne significativamente la percezione;
 - la semplice previsione di impianti agrivoltaici non determina automaticamente la sottrazione all'indirizzo generale sulle criticità da scongiurare, quasi ad affermare che basterebbe modificare la denominazione "fotovoltaica" in "agrivoltaica" per non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio; è necessaria una scelta localizzativa diversa per i progetti di impianti fotovoltaici, come aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità; tali aree, anche se qualificate come "agricole", devono risultare idonee alla realizzazione di impianti energetici sotto il profilo ambientale e paesaggistico. In caso di utilizzo di aree paesaggisticamente non inficiate, le proposte siano orientate a piccole realizzazioni, ossia realizzazioni non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale;
 - l'intervento di mitigazione proposto, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, altera ad ogni modo le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale della campagna brindisina;
 - il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole: l'intervento proposto costituisce una trasformazione con strutture, recinzioni, cabine, pali, viabilità di esercizio (strade e piazzole) e cavidotto interrato che snaturano l'area interessata, portandola da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati e contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate;
 - è del tutto evidente e leggibile dalle cartografie su riportate la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in copianificazione col Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese. Preme sottolineare che i valori paesaggistici che potranno essere pregiudicati attengono alle cosiddette INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE, che venendo meno farebbero crollare la lettura di lunga durata del paesaggio così come tramandato e, di conseguenza, l'intero impianto normativo del PPTR che è alla base della tutela del nostro paesaggio;
 - il progetto comporta una rilevante trasformazione territoriale con la predisposizione di un nuovo paesaggio che di fatto escluderebbe una componente dell'invariante strutturale. Pertanto, l'intervento è in contrasto con l'indirizzo di "salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità" (sezione B.2.3.1);
 - la realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto confligge con una delle invarianti strutturali della Figura territoriale della Campagna Brindisina, elemento connotante la riconoscibilità del paesaggio interessato, ossia il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da vaste aree a seminativo prevalente, mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi. L'invariante strutturale è minacciata dall'alterazione e dalla compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali, indipendentemente dalla questione percettiva, che il proponente ha risolto mediante idonee misure di mitigazione. La minaccia è nella componente strutturale del paesaggio, non nella sua restituzione visiva;
 - L'impianto "agrivoltaico" in oggetto non stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di produzione di energia elettrica che è attività autonoma, immessa direttamente in rete, non relazionabile a quella agricola proposta anche perché per quest'ultima non risulta dal progetto alcun fabbisogno di energia elettrica. Inoltre per il progetto di produzione di energia fotovoltaica occorre valutare opportunamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio;

- il **Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 125966 del 25/11/2022, esprime parere non favorevole tra l'altro per le motivazioni di seguito riportate:
 - le NTA del PRG vigente ammettono nelle zone agricole attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
 - la società proponente non risulta essere un imprenditore agricolo né un'azienda agricola, pertanto il progetto si configura esclusivamente quale "impianto fotovoltaico a terra" che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, operando nel contempo una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;

Considerato altresì che:

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
 - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Risultano indefinite la gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- i pareri espressi dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e dall'ARPA non sono sorretti da alcuna istruttoria puntuale, né adducono alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare una radicale incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area; il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione le peculiarità del Progetto della proponente e gli indubbi vantaggi derivanti dalla sua realizzazione che, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce "un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (Cons. St., IV, sent. n. 2983/2021);
- la Società rammenta che il sito di intervento non è soggetto ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico, né è qualificato come area inidonea ai sensi del D.M. 10.9.2010 e del R.R. 24/2010, bensì è espressamente individuato dall'art. 20, co. 8, lett. c-quater del

D.Lgs. 199/2021 come area idonea ex lege ad ospitare impianti FER. Con l'ulteriore conseguenza per cui i pareri espressi dai suddetti enti sono in ogni caso non vincolanti ai sensi dell'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021. Il progetto della Società, inoltre, data la sua natura agro-voltaica, integra la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con la produzione agricola più vocata in funzione delle caratteristiche del sito d'intervento, è stato realizzato in stretta sinergia con gli operatori agricoli e vivaisti del settore, e lascerà inalterato il suolo circostante, che continuerà a essere destinato all'attività agricola;

- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, né altro ufficio o ente, abbiano mai partecipato alle sedute della conferenza dei servizi, impedendo così ogni confronto per l'individuazione delle eventuali e più opportune modifiche progettuali e/o misure di mitigazione e compensazione paesaggistica per l'assentibilità del Progetto. Tanto più alla luce dell'art. 2-bis della recente L.R. n. 28/2022, ai sensi del quale "Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale [...], individuate e definite nel corso dell'iter autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale vigente".

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente accertato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la *“disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano

oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6606 del 24/02/2023 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 12209 del 06/04/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Columns Energy srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto agrivoltaico avente potenza in immissione pari a 5,99 MW e potenza moduli pari a 6,60 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica, ubicato in agro del comune di Brindisi-Località Masseria Patocchi”* presentato da Columns Energy srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993